

N. R.G. 3157/2017



Corte d'Appello di Milano
Sezione quarta civile

composta dai Magistrati:

dr. Maria Luisa Padova	Presidente
dr. Rossano Taraborrelli	Consigliere
dr. Monica Fagnoni	Consigliere rel.

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3157/2017** promossa da:

**PIETRO FELICE, AMM.RE UNICO E LEG. RAPPR.
DELLA SOC. ATOLLO**

, che lo rappresenta e difende come da
delega in atti

RICORRENTE

CONTRO

FALL. 906/16 ATOLLO UNO SRL

elettivamente domiciliato in VIA COLONNETTA, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. RADICE DARIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

RESISTENTE

E CONTRO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

E

RENZO

RESISTENTI NON COMPARSI

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/10/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- Con ricorso ritualmente notificato Pietro Felice, Amministratore Unico e Legale Rappresentante di ATOLLO UNO s.r.l. - dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 918/2016 emessa in data 13/10/2016 - chiedeva la sospensione della liquidazione dell'attivo con l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- Si costituiva il Fallimento ATIOLLO UNO s.r.l. chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e/o comunque il suo rigetto;
- Non si costituivano le altre parti;



- All'udienza del 5/10/2017 le parti conseguite precisavano come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione

OSSERVA

Il ricorrente chiedeva la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare pendente il ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 455/2017 con la quale la Corte d'Appello di Milano in data 26/01-6/02/2017 aveva respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 918/2016 emessa dal Tribunale di Milano in data 13/10/2016. A fondamento della domanda il ricorrente adduceva la volontà di ATOLLO UNO s.r.l. di presentare domanda di concordato fallimentare affermando non solo l'opportunità della sospensione della liquidazione dell'attivo ma indicando genericamente gravi, imminenti e irreparabili conseguenze negative derivanti dalla mancata adozione della sospensione invocata.

La procedura resistente chiedeva, preliminarmente dichiararsi inammissibilità il ricorso sul presupposto delle recenti modifiche apportate all'art. 19 L. Fall. e in particolare a seguito dell'abrogazione del secondo comma che attribuiva alla Corte d'Appello la competenza a conoscere i ricorsi ex art. 19 L. Fall. qualora fosse pendente il procedimento promosso con ricorso per Cassazione.

La Corte ritiene di dover, innanzitutto, affrontare la questione in ordine alla determinazione del limite temporale della propria cognizione e perciò, stabilire se la Corte d'Appello possa provvedere su un'istanza di sospensione anche dopo aver pronunciato il provvedimento che aveva definito l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ovvero se la competenza della Corte d'Appello cessi con la chiusura del procedimento che definisce la fase del reclamo ex art. 18 L. Fall.

In tale contesto la Corte ritiene di condividere le osservazioni svolte dalla procedura costituita non potendo altrimenti interpretarsi la modifica, introdotta con il Dlg. n. 169/2007, all'art. 19 L. Fall., che aveva soppresso l'estensione a una fase successiva alla definizione del procedimento di reclamo davanti alla Corte d'Appello la competenza di quest'ultima sull'istanza di sospensione.

La Corte rileva inoltre che dal momento che la disposizione dell'art. 19 L. Fall. costituisce in ambito fallimentare uno strumento alternativo e sostitutivo del regime ordinario di sospensione dell'efficacia delle sentenze, non risulta consentita, in attesa della decisione finale da parte della Suprema Corte, l'applicazione della disciplina di diritto comune e segnatamente dell'art. 373 c.p.c., che come noto si riferisce alla sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze d'appello impugnate con ricorso per cassazione.



La Corte ricorda, infine, che: 1) di fronte a gravi e riscontrati motivi, gli organi della procedura sono competenti a valutare, in qualsiasi momento l'opportunità di sospendere la liquidazione dell'attivo ; 2) la tutela del ricorrente è garantita anche dal fatto che avverso i provvedimenti del Giudice Delegato anche in materia di liquidazione dell'attivo è azionabile il generale rimedio previsto dall'art. 26 L. Fall. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ma in relazione all'oggettiva novità della questione la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 5/10/2017

Il Presidente

IL CASO.it

